



Comune di Bomporto

**RACCOLTA DI PROPOSTE CULTURALI E
DI TEATRO DI STRADA
IN OCCASIONE DELLA
“FIERA DI SAN MARTINO”
(7-15 NOVEMBRE 2026)**

Avviso Pubblico

Indice

Art. 1: Obiettivi e finalità	3
Art. 2: Stazione appaltante.....	3
Art. 3: Caratteristiche generali del servizio	3
Art. 4: Base d'asta	4
Art. 5: Requisiti di partecipazione e modalità di esecuzione	4
Art. 6: Modalità di presentazione delle candidature.....	5
Art. 7: Aggiudicazione.....	5
Art. 8: Modifiche ed estensione del contratto.....	5
Art. 9: Oneri a carico dell'Operatore economico.....	6
Art. 10: Oneri a carico dell'Amministrazione comunale	7
Art. 11: Corrispettivo e pagamenti (modalità, termini e interessi).....	7
Art. 12 – Tracciabilità dei pagamenti	7
Art. 13 – Inadempienze e penalità	8
Art. 14 – Risoluzione del contratto	9
Art. 15 – Revisione dei prezzi.....	9
Art. 16 – Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 17 – Obblighi di riservatezza	10
Art. 18 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	11
Art. 19 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	11
Art. 20 – Contenzioso	12
Art. 21 – Disposizioni finali.....	12

Art. 1: Obiettivi e finalità

Il Responsabile dell'Area Culturale e Promozione del territorio del Comune di Bomporto, richiamate

*) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18/12/2025, con la quale è stata approvata la “Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 - 2028”; e con essa, le azioni strategiche ed operative programmate al fine di sostenere la promozione culturale e territoriale del Comune di Bomporto;

*) Deliberazione n. 19 del 09/03/2026, dal titolo “Manifestazioni ricorrenti di promozione culturale e territoriale per l'anno 2026. Definizione degli obiettivi e conseguenti provvedimenti”, la Giunta comunale ha stabilito gli obiettivi strategici e le linee guida per le manifestazioni ricorrenti previste durante l'anno 2026;

*) la Determinazione n. 189 del 13/08/2026, avente oggetto “Organizzazione della manifestazione “Fiera di San Martino” (7-15 novembre 2026): Bando per la raccolta di proposte culturali e di intrattenimento. Determinazione a contrarre” con la quale il Servizio Promozione del Territorio ha dato avvio alla procedura oggetto del presente Avviso;

intende affidare la realizzazione di spettacoli musicali e di teatro di strada, nonché di altri intrattenimenti culturali in occasione della Fiera di San Martino, edizione 2026, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., e del Regolamento per l'affidamento, mediante procedura sotto soglia, di lavori, beni e servizi, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 3 del 25/01/2024.

Art. 2: Stazione appaltante

La Stazione appaltante è rappresentata dal Comune di Bomporto, i cui dati possono essere così riassunti:

*) sede legale: Via per Modena, 7 – 41030 Bomporto (MO);

*) recapiti: tel. 059 800711;

*) sito internet <http://www.comune.bomporto.mo.it>

*) indirizzo PEC: comunedibomporto@cert.comune.bomporto.mo.it

Il Servizio Promozione del territorio ha sede in Via per Modena, 7 (tel. 059 800722; e-mail: promozione@comune.bomporto.mo.it)

Art. 3: Caratteristiche generali del servizio

Il servizio qui richiesto ha per oggetto la realizzazione di spettacoli di teatro di strada, nonché di altri intrattenimenti culturali in occasione della Fiera di San Martino (7-15 novembre 2026).

Il servizio è richiesto nei giorni e nei momenti di seguito riportati:

*) Teatro di strada

§) domenica 8/11/2026 (pomeriggio)

§) mercoledì 11/11/2026 (pomeriggio)

§) sabato 14/11/2026 (pomeriggio)

§) domenica 15/11/2026 (pomeriggio)

*) Altre proposte relative alla promozione delle tradizioni del territorio, anche rivolti alle famiglie (a titolo di esempio: giochi ed intrattenimenti per bambini)

§) domenica 8/11/2026 (mattina e/o pomeriggio)

§) sabato 14/11/2026 (pomeriggio)

§) domenica 15/11/2026 (mattina e/o pomeriggio)

Gli orari specifici per ciascuno spettacolo dovranno essere concordati direttamente con il Servizio Promozione del Territorio, così come le aree di svolgimento degli stessi, attualmente individuate nelle piazze e nei parcheggi del centro storico di Bomporto, ma che potranno subire variazioni, anche sostanziali, per meglio adattare gli intrattenimenti alle condizioni generali di andamento della manifestazione.

Art. 4: Base d'asta

Fatte le opportune valutazioni, la base d'asta del presente affidamento è fissata in massimi **1.500,00 euro ad evento** (IVA esclusa) per piccoli intrattenimenti di teatro di strada od altre proposte culturali.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta si intende comprensiva di ogni onere o spesa relativi al servizio.

L'importo posto a base della presente gara è puramente indicativo e non impegna l'Amministrazione al raggiungimento dello stesso: in tal caso nulla sarà dovuto all'aggiudicatario a titolo di risarcimento.

Art. 5: Requisiti di partecipazione e modalità di esecuzione

I partecipanti al presente Avviso, all'atto della presentazione dell'istanza qui allegata, devono possedere:

- a) *requisiti di idoneità professionale* (iscrizione nel registro C.C.I.A.A.; per le Società Cooperative all'Albo nazionale degli enti cooperativi o altri albi previsti per legge per attività inerenti all'oggetto dell'appalto);
- b) *requisiti di ordine generale*: i partecipanti alle procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 52 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., ed in particolare non devono trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Non sono ammessi a partecipare alla presente gara i Soggetti per i quali sussistono

- *) motivi di esclusione di cui all'art. 52 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- *) situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche;
- *) cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001, in relazione al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici vigente;

Gli Operatori economici aggiudicatari, mediante stretta comunicazione con il Servizio Promozione del Territorio provvederanno nei tempi più sopra stabiliti all'esecuzione del servizio in oggetto.

In caso contrario il Servizio procederà alla contestazione e, in assenza di giustificazioni adeguate, all'applicazione di una penale, come meglio chiarito negli articoli seguenti.

Gli Operatori economici aggiudicatari sono infine responsabili del corretto comportamento del proprio personale impiegato durante le operazioni di servizio.

Art. 6: Modalità di presentazione delle candidature

Ai fini della partecipazione alla gara si richiede la seguente documentazione, debitamente compilata e sottoscritta

- 1) Istanza di partecipazione ed altra documentazione amministrativa (autodichiarazione in merito ai motivi di esclusione dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione), rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sull'allegato modello, sottoscritto dal Legale Rappresentante, a cui deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
- 2) la proposta progettuale che si intende candidare per la "Fiera di San Martino", corredata dalle seguenti informazioni essenziali:
 - a) breve recensione dell'artista/gruppo;
 - b) immagini e video (o collegamenti a piattaforme web contenenti immagini e/o video);
 - c) indicazione della disponibilità all'esibizione, rispetto ai giorni previsti (art. 3);
 - d) spesa prevista;
 - e) informazioni tecniche per lo spettacolo (attacco luci, area minima per l'esibizione e quanto ancora necessario al regolare svolgimento);
 - f) altre informazioni utili;

La documentazione dovrà essere consegnata esclusivamente tramite PEC (comunedibomporto@cert.comune.bomporto.mo.it), in allegati coincidenti con la numerazioni qui sopra definita (Allegato 1: Istanza di partecipazione, e così via), entro e non oltre **le ore 12.00 del 10 settembre 2026**, indicando in oggetto "Bando per la raccolta di proposte culturali e di teatro di strada - Fiera di San Martino 2026".

Art. 7: Aggiudicazione

Al termine della raccolta di manifestazioni d'interesse si procederà alla valutazione delle proposte pervenute, mediante Commissione appositamente nominata. Per l'aggiudicazione, si procederà con Trattativa diretta sulla piattaforma di intermediazione MePA, gestita da Consip S.p.A. Si precisa a riguardo che gli Operatori economici selezionati si dovranno registrare presso tale piattaforma di intermediazione in data utile all'avvio del procedimento telematico.

Il Comune di Bomporto si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e congrua, ferma restando la facoltà di non dar luogo alla aggiudicazione qualora non si ritenga alcuna offerta sufficientemente conveniente sulla base dei parametri fissati dal capitolato.

Saranno sottoscritti gli opportuni contratti, utilizzando la forma dello scambio di lettere secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.

Art. 8: Modifiche ed estensione del contratto

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., per il quale si renda necessario procedere ad una variazione delle condizioni stabilite agli artt. 3 e 4 del presente Avviso, il contratto potrà essere modificato dalle parti senza esperire una nuova procedura di gara.

Le modifiche, nonché le varianti, al contratto in corso di validità devono essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Progetto, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.

Inoltre, conformemente a quanto disposto dall'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso di specie, al fine di tutelare l'interesse pubblico affinché, nella fase esecutiva del contratto, non si modifichino gli esiti della presente procedura, indetta allo scopo di individuare un determinato aggiudicatario come il più idoneo a soddisfare le esigenze della stazione appaltante, tenuto conto della peculiarità e della specificità dell'appalto di che trattasi, la stazione appaltante stabilisce che le prestazioni oggetto del presente capitolato non potranno formare oggetto di subappalto.

Nel caso di annullamento totale o parziale della manifestazione da parte del Comune di Bomporto, si prevedono le seguenti condizioni:

- §) annullamento nei 5 giorni (120 ore) precedenti la data di svolgimento dello spettacolo: nessun compenso dovuto;

- §) annullamento entro 24 ore dallo svolgimento dello spettacolo: rimborso del 30% dell'importo previsto;

- §) annullamento posteriore alle 24 ore dallo svolgimento dello spettacolo (ma prima della partenza degli artisti dalla loro sede principale): rimborso del 60% dell'importo previsto;

- §) annullamento ad artisti già presenti sul territorio (senza che sia stato effettuato lo spettacolo): rimborso del 80% dell'importo previsto;

- §) nel caso in cui lo spettacolo venga eseguito, ma interrotto prima della sua conclusione per cause di forza maggiore, il Comune si impegna a riconoscere il 100% della somma pattuita nel presente contratto.

Nel caso di imprevista impossibilità a partecipare di un operatore nel momento stabilito dal contratto, l'Operatore economico è tenuto a fornire una proposta culturale o musicale sostitutiva, al fine di salvaguardare, nei limiti del possibile, la programmazione di eventi della Fiera di San Martino.

Art. 9: Oneri a carico dell'Operatore economico

La gestione del servizio oggetto del presente Avviso deve essere effettuata dall'Operatore economico a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'Operatore economico si intende espressamente obbligato a tenere sollevato il Comune di Bomporto da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto dell'Operatore economico. Il Comune di Bomporto sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata. L'Operatore economico risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati direttamente o da altre ditte con le quali entri in

rapporto nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possono derivare.

L'Operatore economico, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto.

Il servizio dovrà essere effettuato e concluso entro il termine previsto; in caso contrario il Servizio Promozione del territorio procederà alla contestazione e, in assenza di giustificazioni adeguate, all'applicazione di una penale, come meglio chiarito negli articoli seguenti.

Art. 10: Oneri a carico dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale assume l'obbligazione del pagamento del corrispettivo, determinato in sede contrattuale, in base all'offerta presentata, con riferimento al servizio effettivamente reso.

Art. 11: Corrispettivo e pagamenti (modalità, termini e interessi)

Il corrispettivo, come risulta in sede di aggiudicazione, remunera l'Operatore economico per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e per tutte le forniture, tutto incluso e nulla escluso, che egli dovrà porre in essere in adempimento del presente appalto.

Il pagamento dei corrispettivi sarà disposto previo controllo e autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Promozione del Territorio, ed avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC, qualora previsto; non verrà corrisposto alcunché per il servizio non effettuato.

L'Amministrazione titolare del contratto, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, nel caso in cui vengano contestate inadempienze, può sospendere, pur applicando le eventuali penali, i pagamenti all'Operatore economico fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, senza riconoscimento di alcun interesse o indennità. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

In ottemperanza a quanto disposto con Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, l'Operatore economico è tenuto all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con il Comune di Bomporto. Il codice univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: **UF3F4F**.

In caso di inottemperanza da parte dell'Operatore economico dell'emissione della fattura in formato elettronico, il Comune di Bomporto non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione di quest'ultima.

L'Amministrazione Comunale, oltre alla liquidazione del corrispettivo, provvede altresì all'irrogazione all'Operatore economico delle eventuali sanzioni, trattenendone l'importo dai pagamenti dovuti per il servizio.

Art. 12 – Tracciabilità dei pagamenti

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e

ss.mm.ii, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare:

*) utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In particolare, la comunicazione deve essere inviata mediante un procedimento tracciabile (raccomandata, corriere espresso, posta elettronica certificata) e riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario, quali:

§) i riferimenti specifici dell'impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell'unità produttiva, se presente, che gestisce l'appalto, il codice fiscale;

§) tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/agenzia nel quale è accaso il conto corrente);

§) i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l'impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale;

§) l'eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l'appalto (se il conto è stato attivato unicamente per questo appalto): qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii per la tardiva comunicazione delle informazioni.

L'Operatore economico deve trasmettere gli estremi del conto corrente dedicato prima dell'avvio del servizio con apposita modulistica, ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Il Comune di Bomporto non esegue alcun pagamento all'Operatore economico in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Art. 13 – Inadempienze e penalità

L'Operatore economico, nell'esecuzione del servizio richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso.

Qualora l'Operatore economico non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità *tantum* di euro 150,00 per ogni violazione alle clausole o esecuzione del servizio secondo modalità non previste del presente capitolato, o per rinuncia al servizio.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza; l'Operatore economico avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica.

Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento delle controdeduzioni dell'Operatore economico, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà al

recupero delle penalità, mediante decurtazione di pari importo sui corrispettivi in pagamento, se sufficienti. Diversamente ne chiederà il versamento, totale o a saldo, a favore del Comune di Bomporto.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 122, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., il Comune di Bomporto può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa) su semplice dichiarazione della stazione appaltante e senza che l'aggiudicatario stesso possa opporre eccezione alcuna nei casi di seguito indicati:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Operatore economico nella procedura di gara;
- b) in caso di mancata consegna dei documenti richiesti ai fini della stipulazione del contratto di appalto o di irregolare presentazione degli stessi;
- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali, nonché di quanto previsto in proposito nel presente Avviso;
- d) difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta e/o nelle specifiche tecniche, quando siano state notificate almeno due contestazioni scritte, a cui l'Operatore economico non abbia fornito adeguate giustificazioni;
- e) danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà o in uso all'Amministrazione;
- f) interruzione del servizio;
- g) qualora si verificassero da parte dell'Operatore economico inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- h) in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Operatore economico;
- i) in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente Avviso;
- j) per interruzione non motivata del servizio;
- k) per cessazione anticipata del servizio;
- l) per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno di contratto, per più di tre volte, che l'Amministrazione giudicheranno non più sanzionabili, tramite penali;
- m) per ogni altra circostanza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto.

In tutti i casi di risoluzione l'Amministrazione ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Operatore economico per il risarcimento del danno, insorgendo automaticamente nell'Ente il diritto di affidare a terzi l'appalto o la parte rimanente di esso.

Art. 15 – Revisione dei prezzi

Non sarà ammessa alcuna revisione sull'offerta economica presentata in sede di raccolta dei progetti.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Operatore economico, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato dal Comune di Bomporto, per l'affidamento in oggetto, Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR.

Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

L'Operatore economico è autorizzato al trattamento dei dati personali, di cui al contratto di servizio, esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'Operatore economico di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e dalle disposizioni in materia di privacy previste nel Regolamento UE, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi.

Art. 17 – Obblighi di riservatezza

L'Operatore economico ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che

altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 18 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, la Stazione appaltante garantisce il rispetto da parte dei dipendenti pubblici coinvolti nelle procedure di appalto, delle disposizioni previste dal Codice di comportamento così come modificato dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.

L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale, così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del medesimo Decreto, dal codice di comportamento dell'Unione approvato con deliberazione di Giunta n. 6 del 27/01/2014.

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., che dal codice di comportamento dell'Unione, come previsto all'art. 1 del medesimo Codice. A tal fine si dà atto che la Stazione Appaltante, in occasione della stipula del presente contratto ha consegnato all'Appaltatore, per una più completa e piena conoscenza, copia del Decreto e del Codice di Comportamento del Comune di Bomporto.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché al codice di comportamento del Comune di Bomporto, e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 19 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Il presente Capitolato fa parte integrante formale e sostanziale del contratto d'appalto. La sottoscrizione del capitolato da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme applicate in materia nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e che regoleranno il contratto d'appalto compreso il presente Capitolato.

L'Operatore economico dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente appalto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessa il presente appalto.

Art. 20 – Contenzioso

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Modena.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Il Responsabile del
Servizio Promozione del Territorio
(dott. Luca Verri)

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)*